

Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 11/2012)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 12 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) è aggiunto, infine, il seguente:

“11 bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 11/2012)

1. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, la parola “novanta” è sostituita dalla parola “sessanta”.

2. Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, la parola “centottanta” è sostituita dalla parola “novanta”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 11/2012)

1. Alla rubrica dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “preesistenti” è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “preesistenti” è abrogata.

3. Al comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “preesistenti” è abrogata.

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “preesistenti” è abrogata.

5. Al comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “preesistenti” è abrogata.

6. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “soppresse” è abrogata.

7. Al comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, la parola: “soppresse” è abrogata.

Art. 4.

(Modifiche al capo IX della l.r. 11/2012)

1. Alla rubrica del capo IX della l.r. 11/2012, dopo le parole “ Disposizioni finali”, sono inserite le seguenti: “e transitorie”.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 11/2012)

1. Alla rubrica dell'articolo 21 della l.r. 11/2012, dopo le parole "Disposizioni finali, sono inserite le seguenti "e transitorie".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 11/2012, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), come modificato dall'articolo 19 della l.r. 11/2012, le parole "dalle imprese" sono sostituite dalle seguenti "dai soggetti obbligati".

Art. 7.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2012

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 314

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in ammetria di enti locali). Modifica alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)

Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2012

Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 13 dicembre 2012

Nominato relatore Angelo Burzi

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 14 dicembre con 35 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo della l.r. 11/2012 è pubblicato sul BUR del 28 settembre 2012, n. 39.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12. (Unioni montane di comuni)

1. L'assemblea dei sindaci di ciascuna delle attuali comunità montane, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione assunta a maggioranza può chiedere alla Regione che l'ambito territoriale della comunità montana sia individuato come ambito ottimale di gestione associata per la costituzione di una o più unioni montane di comuni.

2. Il Presidente dell'assemblea dei sindaci notifica la richiesta di cui al comma 1 ai singoli comuni entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di adozione della deliberazione dell'assemblea.

3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2, i comuni recepiscono o rigettano la proposta di cui al comma 1 e trasmettono il relativo provvedimento contestualmente alla Regione ed al Presidente dell'assemblea dei sindaci.

4. Se l'assenso per la costituzione di una sola unione montana si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione montana di comuni coincide con l'ambito territoriale della comunità montana.

5. Se l'assenso per la costituzione di più unioni montane si perfeziona per la totalità dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale delle unioni montane di comuni coincide con le proposte presentate.

6. Se l'assenso si perfeziona per la maggioranza dei comuni dell'ambito territoriale della comunità montana, l'ambito ottimale dell'unione o delle unioni montane di comuni coincide con l'ambito dei soli comuni aderenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

7. I comuni, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 approvano lo statuto dell'unione e dispongono il trasferimento in capo alla stessa delle funzioni e dei servizi da gestire in forma associata.

8. La Giunta regionale, nei casi di cui ai commi 4, 5 e 6 sancisce l'istituzione dell'unione montana di comuni, a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.

9. Nel caso di cui al comma 4 l'unione montana di comuni, dalla data di istituzione, succede nei rapporti giuridici attivi e passivi della comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.

10. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 le unioni montane di comuni succedono nei beni e nei rapporti attivi e passivi della comunità preesistente secondo il piano di riparto determinato con le modalità di cui all'articolo 15, commi 5, 6 e 7.

11. Alle unioni montane di comuni costituite in virtù dei commi 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

11 bis. Le forme associative createsi a conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nella fase di prima costituzione, e comunque non oltre il termine perentorio del 31 marzo 2013, si

avvalgono delle strutture della comunità montana al fine di garantire la prosecuzione delle funzioni e dei servizi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. (Nomina del commissario e procedure di liquidazione)

1. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario ne determina il relativo compenso.

2. I commissari svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento in materia di enti locali. In particolare:

a) garantiscono il regolare espletamento delle funzioni proprie, delegate e trasferite con riferimento all'ordinaria amministrazione;

b) assicurano la continuità nella gestione in forma associata dei servizi di competenza comunale, fino a nuova determinazione dei comuni interessati;

c) adottano, limitatamente alle attività pendenti, provvedimenti di straordinaria amministrazione, previo nulla osta della Giunta regionale;

d) esercitano ogni potere finalizzato alla liquidazione della comunità montana adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla chiusura della procedura di liquidazione;

e) provvedono all'approvazione dei documenti contabili, evidenziando l'eventuale disavanzo;

f) accertano la situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale;

g) effettuano una puntuale ricognizione delle professionalità in servizio presso gli enti anche al fine di individuare le risorse umane necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento;

h) accertano i procedimenti amministrativi in corso;

i) accertano le liti pendenti e accantonano, ove possibile, le risorse necessarie per far fronte agli oneri conseguenti.

3. I commissari, per lo svolgimento dell'incarico, si avvalgono dei dipendenti della comunità montana, della sede e di ogni altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari.

4. Le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione.

5. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico i commissari trasmettono al Presidente della Giunta regionale dettagliata relazione avente ad oggetto il quadro generale della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della comunità montana, proponendo un'ipotesi di liquidazione e di riparto da cui emergano attività e passività eventualmente residue.

6. La Giunta regionale, acquisite le relazioni dei commissari, può dettare specifiche disposizioni inerenti la liquidazione o autorizzarne l'ulteriore corso.

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 6 i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.

8. Alla chiusura delle procedure di liquidazione, i commissari approvano un conto consuntivo straordinario e lo trasmettono alla Regione.

9. Le procedure di liquidazione si concludono entro novanta dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 6. Trascorso tale termine, qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa, il commissario decade e la Regione nomina un liquidatore regionale.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18. (Norme in materia di personale delle comunità montane)

1. La Regione e i suoi enti strumentali, dipendenti e ausiliari, in relazione ai rispettivi piani occupazionali, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle sopresse comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza prevista dallo stesso.

3. La Regione favorisce la copertura dei posti vacanti degli organici di altri enti locali o di enti pubblici non economici con il personale proveniente dalle comunità montane prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.

4. La Regione si fa carico della formazione del personale proveniente dalle comunità montane estinte ai fini della riqualificazione conseguente alla mobilità, anche attraverso modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze.

5. Il provvedimento di conferimento delle funzioni proprie delle sopresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio 2012.

6. Il personale trasferito dalle comunità montane ad altro ente nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.

8. I processi di mobilità del personale delle comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle comunità montane.

9. Al personale delle comunità montane può essere proposta, nel rispetto della normativa vigente, senza aumentare la relativa spesa, la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.

10. La Giunta regionale definisce i criteri per l'accesso al beneficio, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro ed il periodo di applicazione dell'istituto nonché i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali delle comunità montane.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 11/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 21. (Disposizioni finali e transitorie)

1. La Regione, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, entro trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del CAL, provvede al riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla base del principio della titolarità dell'esercizio della funzione conferita in capo ad un unico ente.

2. Con successivo ulteriore provvedimento, la Regione definisce le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna, previsto dagli articoli 50 e 51 della L.R. n. 16/1999, come modificati dalla presente legge.

2 bis. Nelle more del procedimento di cui all'articolo 12 nonché durante la fase di liquidazione delle attuali comunità montane, e comunque non oltre il termine perentorio 31 marzo 2013, il rispetto dell'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere garantito anche attraverso la gestione delle suddette funzioni da parte delle comunità montane.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 50. (Fondo regionale per la montagna)

1. Per lo svolgimento delle funzioni delle forme associative montane è istituito un fondo regionale, denominato Fondo regionale per la montagna, alla cui copertura finanziaria si provvede attraverso:

a) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente all'imposta versata dalle dai soggetti obbligati presenti nei comuni appartenenti alle preesistenti comunità montane;

b) una quota dei proventi del diritto di escavazione per esercenti di cave e di miniere, rideterminando le percentuali delle tariffe del diritto di escavazione stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

c) una quota dei proventi derivanti dai canoni per l'uso delle acque pubbliche;

d) una quota dei proventi derivanti dai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento;

e) una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente.”.